

DECISIONE N. 2850/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2000

che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 ottobre 2000,

considerando quanto segue:

(1) Le azioni intraprese dalla Comunità nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali dal 1978 hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario. La risoluzione e le decisioni adottate dal 1978 ⁽⁴⁾ in poi costituiscono la base per tale cooperazione.

(2) Vari accordi regionali in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come l'accordo di cooperazione di Bonn, agevolano già l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore.

(3) Occorre tenere presenti le convenzioni e gli accordi internazionali applicabili ai mari e alle zone marittime europee, quali la convenzione OSPAR, la convenzione di Barcellona e la convenzione di Helsinki.

(4) Il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione degli Stati membri i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino

causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose. Tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati.

(5) È necessario istituire un regime di scambio di informazioni rapido ed efficiente.

(6) La task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti.

(7) Il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽⁵⁾ presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano intensificate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali.

(8) La direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ⁽⁶⁾, riveste un'importanza fondamentale nel contesto della presente decisione.

(9) Per «sostanza pericolosa» va intesa qualsiasi sostanza pericolosa o nociva il cui versamento in ambiente marino possa essere causa di preoccupazione.

(10) La cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 174 del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente nonché a proteggere la salute umana.

⁽¹⁾ GU C 25 del 30.1.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 169 del 16.6.1999, pag. 16.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 82), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 1999 (GU C 87 del 24.3.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 30 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2000.

⁽⁴⁾ GU C 162 dell'8.7.1978, pag. 1; GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52; GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33; GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.